

**Legge federale  
contro la concorrenza sleale  
(LCSI)**

*Progetto*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del....  
decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1986<sup>1</sup> contro la concorrenza sleale (LCSI) è modificata come segue:

*Art. 3 lett. e<sup>bis</sup>*

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- e<sup>bis</sup>. fa riferimento, senza validi motivi e in modo parassitario, a terzi, a loro merci, a loro opere e alle prestazioni da loro offerte allo scopo di trarre vantaggio dalla loro reputazione;

**Capitolo 3: Indicazione dei prezzi al consumatore**

*Titolo prima dell'art. 16  
abrogato*

Titolo prima dell'art. 21

**Capitolo 3a : Assistenza amministrativa e giudiziaria**

*Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera*

Le autorità federali, cantonali e comunali competenti si comunicano tutti i dati necessari all'esecuzione della presente legge e li trasmettono alle rispettive autorità di vigilanza.

---

<sup>1</sup> RS 241

*Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale*

<sup>1</sup> Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che:

- a. tale collaborazione sia necessaria per l'esecuzione della presente legge e di prescrizioni estere corrispondenti; e
- b. le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segreto.

<sup>2</sup> Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:

- a. persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;
- b. materiale pubblicitario o altro tipo di documenti che comprovano una pratica d'affari sleale;
- c. lo svolgimento finanziario della pratica d'affari;
- d. caselle postali bloccate.

<sup>3</sup> Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:

- a. concede la reciprocità;
- b. garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella presente legge; e
- c. garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente se l'assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa a causa del genere del reato; l'amministrazione federale interessata valuta d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia se le condizioni per l'assistenza giudiziaria in ambito penale sono soddisfatte.

<sup>4</sup> Nel caso di infrazioni della presente legge può essere prestata alle autorità estere competenti l'assistenza giudiziaria. Queste infrazioni non costituiscono reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.